Index

Quaderni camerti di studi romanistici International Survey of Roman Law

 $\frac{45}{2017}$

JOVENE EDITORE NAPOLI

Index

Ouaderni camerti di studi romanistici International Survey of Roman Law

Direttori Luigi Labruna, Cosimo Cascione

Sotto gli auspici

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino

e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert

per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

Organo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano». Presidente Pierangelo Catalano.

Comitato direttivo: Ignazio Buti, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Sandro Schipani.

Comitato di redazione: Carla Masi Doria, Felice Mercogliano, Natale Rampazzo, Francesca Reduzzi Merola.

Comitato scientifico: Giovanni Lobrano

Sassari

Jean Andreau Paris EHESS Hans Ankum Amsterdam

Ignazio Buti Camerino

Luigi Capogrossi Colognesi

Roma Sapienza

Alessandro Corbino

Catania

M. Floriana Cursi

Teramo

Teresa Giménez-Candela

Barcelona Autònoma Fausto Goria Torino

Michel Humbert

Paris II

Éva Jakab

Szeged

Rolf Knütel Bonn

Carla Masi Doria Napoli Federico II Thomas A.I. McGinn Nashville Vanderbilt Pascal Pichonnaz

Fribourg

J. Michael Rainer

Salzburg

Francesca Reduzzi Merola

Napoli Federico II Martin J. Schermaier

Bonn

Sandro Schipani Roma Sapienza Gunter Wesener

Graz

Laurens Winkel

Rotterdam

Witold Wołodkiewicz

Warszawa

In redazione:

Valeria Di Nisio (coord.), Nunzia Donadio, Giovanna D. Merola Carlo Nitsch, Paola Santini, Fabiana Tuccillo

Aniello Atorino, Silvia Capasso, Federica Miranda Luigi Romano, Angelina Troiano, Francesco Verrico

Index

Volume realizzato con l'intervento della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

Ulrico Agnati Jean Andreau Riccardo Astolfi Okko Behrends Fernando Bermejo-Rubio Maria Luisa Biccari Maria Vittoria Bramante Hinnerk Bruhns Giuseppe Camodeca	M. Floriana Cursi Valeria Di Nisio Alberto Filippi Jean Gascou Vincenzo Giuffrè Fausto Goria Alessio Guasco Luca Ingallina Giulio Iovine Rolf Knütel Luigi Labruna Orazio Licandro Salvatore Marino Claudio Martyniuk	Fara Nasti Giovanni Nicosia Michele Pedone Carlo Pelloso Leo Peppe Pascal Pichonnaz J. Michael Rainer Francesca Reduzzi Merola José María Ribas Alba Pierluigi Romanello Luigi Romano Paola Santini Roberto Scevola Philipp Scheibelreiter
•		•
	-	
Okko Behrends		José María Ribas Alba
Fernando Bermejo-Rubio	Rolf Knütel	Pierluigi Romanello
Maria Luisa Biccari	Luigi Labruna	Luigi Romano
Maria Vittoria Bramante	Orazio Licandro	Paola Santini
Hinnerk Bruhns	Salvatore Marino	Roberto Scevola
Giuseppe Camodeca	Claudio Martyniuk	Philipp Scheibelreiter
Silvia Capasso	Antonio Masi	Martin J. Schermaier
Luigi Capogrossi Colognesi	Carla Masi Doria	Francesco Sitzia
Paola Luigia Carucci	Thomas A.J. McGinn	Luca Tonin
Cosimo Cascione	Felice Mercogliano	Fabiana Tuccillo
Sergio Castagnetti	Elvira Migliario	Francesco Verrico
Amelia Castresana	Valerio Massimo Minale	Witold Wołodkiewicz
Alessandro Corbino	Francesco Musumeci	Isabella Zambotto

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG., RISG., BIDR., AUPA., SDHI., Iura, Index, Roma e America, IAH., Quaderni Lupiensi, Diritto@storia, TSDP.), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue. Il Sommario e gli Abstracts della rivista sono consultabili al sito: *www.index.unina.it*.

Copyright 2017 by Jovene Editore s.r.l. - Napoli

Registr. Trib. Camerino n. 1 del 14.3.1970 - C. Cascione dir. resp. - ISSN 0392-2391 Printed in Italy - Fine stampa dicembre 2017 - PL Print - Napoli

Diritto provinciale romano

Giulio Iovine

Il convegno, *Law in the Roman Provinces*, organizzato a Münster dal 22 al 24 giugno 2016, da Kimberley Czajkowski (Münster), Benedikt Eckhardt (Bremen), Meret Strothmann (Bochum) e finanziato dalla fondazione Fritz Thyssen, si è concentrato sull'analisi delle fonti riguardanti l'applicazione del diritto romano nella vita quotidiana delle province, a séguito del contatto con le pratiche giuridiche locali. Ampie sono state le prospettive geografiche (Oriente e Occidente) e cronologiche (dalla tarda Repubblica al III sec. d.C.) delle relazioni.

L'intervento introduttivo (*Introductory Remarks*) di Peter Gussen (Bochum) ha evidenziato l'attualità del problematico rapporto tra le leggi imposte dal potere centrale e il sostrato giuridico della periferia: in paesi come la Germania e gli Stati Uniti la legge federale, che copre tutta la compagine statale, e le leggi dei singoli stati (o 'Länder') possono essere diverse e trovarsi in contraddizione.

La prima sessione, dal titolo *The Iberian Peninsula*, è stata inaugurata da John Richardson (Edinburgh), con il suo intervento *Roman Law or*

Roman Legal Practice? A Review of the Evidence from the Iberian Peninsula. Lo studioso ha discusso l'applicazione del diritto romano nelle prime due province spagnole, la Citerior e la Ulterior, alla luce di quattro iscrizioni: il Decretum Hastense di L. Emilio Paolo del 189 a.C. (ILLRP, 514 = ELRH, U1), la Tabula Alcantarensis (ELRH, U2, 104 a.C.), la Tabula Contrebiensis dell'87 a.C. (ELRH. C9) e per ultimo il paragrafo 93 della Lex Irnitana del 91 d.C. (AE. 1986, 333). Nel primo caso, Richardson fa notare come Emilio Paolo utilizzi per dei seruei (sic, 1. 2), che secondo il diritto romano non potevano possedere nulla, il sintagma possidere habereque (l. 6); nel secondo caso, Lucio Cesio detta le condizioni della resa di alcuni ribelli, stabilendo cosa devono consegnare e cosa possono conservare tra i propri beni, e dichiarandoli liberi (ll. 7-8). In entrambe le iscrizioni compare la formula dum populus Senatusque Romanus uellet, la quale, secondo Richardson, rivela che le decisioni prese sono a totale arbitrio dei due imperatores, Emilio Paolo e Cesio, i quali inserirebbero un breve riferimento, puramente formale, al governo centrale. Entrambi sembrano piegare il diritto romano alle esigenze del momento e alla propria autorità, oltre che, forse, alle peculiarità giuridiche dei popoli con cui avevano rapporti. La terza iscrizione, invece, dimostrerebbe come, nella contesa tra due ciuitates non romane, il diritto romano venga utilizzato per dirimere la disputa; infine, nella quarta, si concede agli abitanti del municipium Flauium Irnitanum la possibilità di usare lo ius civile. Lo stesso argomento è stato affrontato da Meret Strothmann (Bochum) nel suo intervento Roman City-Laws of Spain and their Modelling of Religious Landscape, in cui si è esaminata la penetrazione del diritto romano nelle province spagnole, in particolare nell'àmbito della religione. Oggetto privilegiato per questo tipo di ricerca, per il numero di epigrafi sopravvissute, è la Hispania Baetica. Dalle tre iscrizioni analizzate da Strothmann – in quest'ordine: la Lex Ursonensis del 44 a.C. (FIRA. I 21): di nuovo la Lex Irnitana; e infine una dedica ad un duoviro (AE. 1989, 20 del 109 a.C.) emerge la profonda romanizzazione della regione anche sotto il profilo giuridico. Nella prima vengono nominati alcuni sacerdoti, e vengono stabiliti i requisiti per ricoprire tale carica (devono, per esempio, essere cittadini romani); si regola inoltre la posizione e la funzione del pontifex maximus. Nella Lex Irnitana viene nuovamente messo in evidenza, al paragrafo 93, che i municipes municipi Flaui Irnitani ... de iis rebus omnibus ii inter se [eo i]ure | agunto, quo ciues romani inter se iure ciuili | agunt agent (ll. 3-5). Infine, la dedica al duoviro vede ciues Romani e incolae, cioè non-cittadini, uniti nell'onorare un personaggio pubblico e nell'istituire feste e giochi a beneficio della cittadinanza tutta.

La successiva sessione (Fragments of the West) ha spostato l'attenzione in area britannica, con l'intervento (in absentia) di Paul du Plessis (Edinburgh), Roman Law in Roman Britain. Nella prima parte lo studioso, partendo dalla prospettiva di L. Rosen (Law as Culture. An Invitation, Princeton 2006) e di R. Cotterrell (Law, Culture, and Society. Legal Ideas in the Mirror of Social History, Aldershot 2006), secondo cui il di-

ritto va inteso come concetto culturale, utile alla comprensione di pratiche e fenomeni sociali, ha evidenziato le specificità della situazione dell'Occidente romano rispetto all'Oriente, data la minore documentazione disponibile e un sostrato giuridico pre-romano meno sviluppato. Nella seconda parte dell'intervento, si è messa in luce la graduale romanizzazione della élite britannica, cosí come emerge da alcuni atti di transazioni commerciali – *T.Vindol*. II 343 (104-120 d.C.); *RIB*. 2504, 29; *AE*. 1984, 620 (quest'ultime due di datazione incerta) – paragonando tali atti con passi della letteratura giurisprudenziale (Gai 2.7; 3.139).

Benedikt Eckhardt (Bremen), in conclusione di giornata, ha esaminato, nel suo intervento Roman Law as Imperial Restriction, Useful Tool and Symbol of Identity: A Guided Tour through the Danubian Provinces, tre casi di applicazione del diritto romano nelle province danubiane. Nel primo caso, un'iscrizione nel municipio di Flauia Solua, nel Norico (AE. 1983, 731 del 205 d.C.) annuncia la revoca dei privilegi ad un collegio di tessitori, in particolare a coloro i quali si associavano al collegium unicamente per sottrarsi ai munera cittadini (qui artes non exerceant aut iis qui maiores facultates praefinito modo possident). Per il secondo caso sono state esaminate una serie di iscrizioni provenienti dalla Dacia del II-III d.C. (AE. 1944, 22+25 da Alburnus Maior; IGBulg. III.1 917 + 1401bis; CIL. III 1438, 1500 sui defensores lecticariorum), dalle quali sembra evincersi come i provinciali nelle loro transazioni facessero costante riferimento al diritto romano 'ufficiale'. La cultura giuridica romana, secondo Eckhardt, si diffuse nei paesi sottomessi senza che Roma tentasse di imporla, ma a seconda di quanto convenisse o meno ai provinciali; ciò contraddirebbe, a parere dello studioso, la tesi di H.I. Wolff, Roman Law: An Historical Introduction (Norman 1951). Il terzo caso consiste in un frammento di legge municipale, la cd. Lex Troesmensium (177/180 d.C.), nella quale si citano correttamente leggi romane come la Papia Poppaea o la Iulia de maritandis ordinibus; Eckhardt ne conclude che i provinciali potessero conoscere il diritto romano anche attraverso la mediazione di documenti di auesto tipo.

I lavori della seconda giornata sono stati aperti dalla sessione *Greece*. Il primo relatore Ilias Arnaoutoglou (Acad. Athens) ha presentato l'intervento *An Outline of Legal Norms and Practices in Roman Macedonia* (167 BC-AD 212), che ha evidenziato come i Romani volessero mostrare, almeno all'inizio del loro dominio in Macedonia, una continuità perlomeno parziale con l'antico regno macedone; in età imperiale vi fu, a quanto pare, un influsso piú massiccio di pratiche tipicamente romane, un fenomeno particolarmente visibile nelle cerimonie funebri e nelle *manumissiones* attestate da epigrafe. I documenti presentati durante l'intervento sono di amplissima natura, dalla dedica di uno σκύφος per una *manumissio* a decreti onorifici per benefattori e soldati, a menzioni di beni dotali (*Antistia Fusca*), alle donazioni di *Tiberius Claudius Lycus* βουλευτής, etc.

Anche in Acaia, come la Macedonia una provincia complessa per il suo passato ricco e culturalmente stratificato, si avverte una continuità

cosí come un cambiamento, ed una netta persistenza dell'importanza dei magistrati locali: su questo si è concentrata Lina Girdvainyte (Oxford) nel suo intervento Law and Citizenship in Roman Achaia: Continuity and Change, facendo notare ad esempio come nelle manomissioni di schiavi persistesse la menzione di vóμοι locali (con formule quali ἐκ τοῦ νόμου, κατὰ τοὺς νόμους κτλ.). Di séguito, la relazione Intégration et perception de la règle de droit romaine en Crète, de la conquête de l'île à la fin du principat (67 av. J.-C. - 253 ap. J.-C.) di Ioannis Tzamtzis (Ioannina), in absentia, ha illustrato, a partire dal passo di Strab. 10.4.22 sui nomina cretesi, l'interazione tra leggi di Roma e strutture giuridiche di Creta.

Il contatto tra pratiche locali e pratiche romane nell'isola di Lesbo è stato successivamente indagato da Athina Dimopoulou (Athens). Il suo intervento, dal titolo *Law in Roman Lesbos*, ha mostrato come Lesbo, dopo un'iniziale ostilità nei confronti di Roma, simboleggiata dall'alleanza con Mitridate e dal conseguente assedio e saccheggio di Mitilene da parte di Lucullo (80 a.C.), godesse poi, sotto Pompeo (che la dichiarò città libera: Plut. *Pomp.* 42.8; *IG.* 12.2.202) e Cesare (*IG.* 12.2.35), di un rapporto privilegiato con l'*Urbs*.

La sessione pomeridiana, Asia Minor, è stata aperta da Klaus Zimmermann (Münster) e dal suo contributo Oktroi oder Anpassung? Entwicklungen der Verwaltungs- und Rechtspraxis im römischen Lykien, con cui ha illuminato alcuni punti chiave dell'esperienza giuridica nella prouincia Lycia et Pamphylia. A seguire la relazione Rechts- und Lateinkenntnisse im kaiserzeitlichen Kleinasien, tenuta da Ulrich Huttner (Siegen), ha indagato le modalità e gli strumenti di diffusione del diritto romano in Asia Minore durante l'epoca repubblicana. La lettura congiunta di fonti letterarie ed epigrafiche ha permesso di individuare il ricorso a formule e strutture proprie della tradizione romana (e.g. πεκούλιον in IvEphesos 25; ἀντίγραφα per exemplaria in IvKibyra 1.106; δηλάτωρ in SEG. 54.1338; οὐινδικτάριοι in IGR. 3.801) che furono veicolate grazie all'esistenza di traduttori, interpreti e specialisti del diritto (ἔκδικοι, νομικοί ed ἐξηγηταί: cf. Cic. fam. 13.56.1; Strab. 12.2.9; Plin. ep. 10.110; IvPriene 14; AE. 1998, 1297; IvLaodikeia 37; ILS. 7742; IvApameia/Pylai 49).

La sessione successiva, *Africa*, è stata rappresentata da Clifford Ando (Chicago) e dal suo contributo *The Beginnings of Public Law in Roman North Africa*. Lo studioso ha illustrato – per la prima volta all'interno del convegno – un quadro d'imposizione violenta del diritto romano sulle province d'Africa, dove Roma dovette compiere una vera e propria epurazione di qualunque preesistente entità politica, a séguito della sconfitta di Cartagine. Tale quadro si è giovato dell'analisi condotta sulla *lex sacra* relativa al culto di Cerere (*AE*. 1999, 1835 = *AE*. 2007, 1721 = TM 201463 e HD 048728, dove però il testo è integrato in maniera meno cospicua), assimilabile per genere al *Feriale Duranum* (*P.Dura* 54), e sulla terminologia ivi attestata.

L'Oriente e l'Egitto sono stati l'oggetto della terza ed ultima giornata del convegno. La sesta sessione *Near East* è stata aperta da Tiziana Chiusi

(Saarland) che, da esperta dell'archivio di Babatha, ha presentato la relazione Spuren des römischen Rechts in dem Archiv von Babatha, nella quale ha inteso dimostrare l'applicazione del diritto romano nella provincia d'Arabia già durante il principato di Adriano, prendendo in esame due testi papiracei relativi a casi di *emptio* e *venditio* (*P.Yadin* I 21 e 22). Di séguito, il sistema legale della Siria è stata oggetto della relazione On the Edges of the Empire: Law and Administration at Dura-Europos, discussa da Kimberley Czaikowski (Münster). Dopo una breve introduzione storica sulle fasi di occupazione di Dura Europos, la relatrice ha indagato due problematiche principali: quale fu il ruolo della cohors XX Palmyrenorum nell'amministrazione della giustizia e nella trasmissione della cultura giuridica nell'area; e quale tradizione giuridica fu in uso a Dura durante il periodo di occupazione romana (165-256 d.C.). A questo scopo, la studiosa ha preso in esame contratti di vendita e affitto tra soldati e civili (P.Dura 10, 12, 25-28, 31-32, 67) e documenti relativi all'amministrazione della giustizia (come P.Euphr. 5, P.Dura 125-127, P.Dura 12). Il quadro cosí ricostruito proverebbe che la diffusione e l'impiego degli ordinamenti romani rappresentarono a Dura Europos un fatto limitato nel tempo e ad ogni modo superficiale: i soldati romani, nelle loro interazioni con la popolazione locale, non imposero il diritto romano ma finirono con l'adattarsi alle pratiche cittadine.

La successiva e ultima sessione (*Egypt*) è stata inaugurata da Andrea Jördens (Heidelberg) e dal suo contributo Aeguum et iustum – Prinzipien römischer Provinzverwaltung, nel quale la studiosa ha focalizzato l'attenzione sugli aspetti distintivi della peculiare realtà giuridica nella provincia egiziana: sebbene Roma non impose, come negli altri territori conquistati, il proprio diritto, attraverso l'applicazione del principio dell'aequum et iustum acquisí la necessaria flessibilità e la capacità di adattarsi a una realtà multietnica e multiculturale. José Luís Alonso (País Vasco) ha presentato successivamente l'intervento The Constitutio Antoniniana and the Private Legal Practice in the Eastern Empire, nel quale ha proposto un'interpretazione ampia e nuova della realtà giuridica d'Egitto prima e dopo il 212 d.C. In generale, l'evidenza papirologica sembra confermare una forte dicotomia tra l'amministrazione centrale, la quale non esitava, quando interpellata, a imporre il diritto romano ai provinciali (C. 3.32.12; 8.38.2); e i magistrati locali (inclusi governatori della provincia), piú flessibili e meno disposti a rinunciare a pratiche legali ormai millenarie. Ciò che non cambiò con la Constitutio Antoniniana fu la rigida divisione tra problematiche di eredità, famiglia e condizione sociale, che il cittadino romano d'Egitto trattava servendosi del diritto romano, e questioni negoziali o creditizie, nelle quali anche il civis Romanus si comportava da peregrinus e seguiva il diritto epicorico. A cambiare fu semmai la lingua dei documenti; dopo Alessandro Severo, i cittadini romani di lingua greca (cioè quasi tutta la popolazione della pars Orientis) poterono testare nella propria lingua.

Nel pomeriggio i lavori sono ripresi con Jakub Urbanik (Warszawa) e la sua relazione *How a Principle Emerges. Legal Rules in Roman Egypt*, nella quale ha illustrato alcune degli usi giuridici seguiti durante il II e il

III sec. d.C. Servendosi di un ricco dossier papirologico, il relatore ha dapprima individuato la presenza all'interno di documenti (petizioni, epistole e decreti prefettizi) di citazioni di leggi e di pareri giurisprudenziali: regulae 'principi' in senso legale (e.g. P.Lond. II 354, P.Oxy. III 653, P.Oxy. II 237). Sono state esaminate anche possibili raccolte di regulae (e.g. P.Phil. 1, PSI. VI 281, P.Tebt. II 286). Anna Plisecka (Zürich) ha quindi discusso su Die Longi temporis praescriptio in der severischen Gesetzgebung, attraverso un confronto puntuale tra precetti noti attraverso la tradizione giurisprudenziale (D. 18.1.76, 21.2.54) e la prassi concreta, restituita dai documenti papirologici (BGU. I 267 e P.Strasb. Gr. I 22). La sessione è stata chiusa da Uri Yiftach-Firanko (Tel Aviv) che, nel suo intervento Order and Chaos in Roman Administrative Terminology, ha fornito un quadro chiaro e persuasivo delle diverse definizioni, di carattere sia etnico (Ῥωμαῖοι, 'Αλεξανδρεῖς, Αἰγύπτιοι) sia sociale (ἀπελεύθερος, equivalente di libertus; ζένος, ἀλλόφηλος), impiegate nell'evidenza papirologica per indicare e connotare gli abitanti d'Egitto, in particolare all'interno di questioni di tassazione ed eredità.

Dalla discussione è emerso che la realtà giuridica dell'Alto Impero fu tutt'altro che omogenea, e caratterizzata piuttosto da significative differenze e varianti locali. Il diritto romano, sia in Occidente che in Oriente, non fu mai imposto rigidamente e *per se* all'amministrazione provinciale prima delle riforme dioclezianee; il suo uso fu spesso determinato da ragioni di convenienza (in particolare dai cittadini romani risiedenti nelle province) e per rispondere ad esigenze contingenti.

Napoli. Giulio Iovine

* *

Sommario

1	Cosimo Cascione, «Index»
	Diritto pubblico
3	Carla Masi Doria, «Periculum rei publicae»
24	Cosimo Cascione, « <i>In ordinem redigere</i> . Difesa di un 'umanista sciagurato' (tra filologia e diritto pubblico romano)»
39	Orazio Licandro, «La transizione augustea tra legislazione e poteri»
49	Elvira Migliario, «Civitas, iura, arma»
56	Paola Luigia Carucci, «Senatoconsulti normativi e <i>constitutiones principum</i> : i limiti dell'efficacia territoriale»
72	José María Ribas Alba, «La participación política en la <i>lex Irnitana</i> : el principio democrático en un municipio latino»
91	Silvia Capasso, «Magistratus: partendo dalla tessera di Herrera de Pisuerga»
107	Sergio Castagnetti, «Il <i>cursus</i> di un magistrato puteolano di IV secolo, <i>defensor pauperum</i> »
120	Fernando Bermejo-Rubio, «I Manichei: problemi giuridici tra Diocleziano e Costantino»
	Le fonti
125	Jean Gascou, «Nouveaux papyrus d'Arabie et de Syrie»
138	Giuseppe Camodeca, Fara Nasti, «Riedizione di TLond. 55: pecunia debita in stipulatum deducta»
149	Maria Vittoria Bramante, «A proposito delle <i>Roman London's first voices</i> ovvero sulla necessità di una riedizione delle <i>tabulae</i> da <i>Londinium</i> »
168	Paola Santini, «Pacuvio Labeone: il giurista 'detective'»
181	Valeria Di Nisio, «Piccoli Lesefrüchte, giungendo in porto»

VIII SOMMARIO

187	Valerio Massimo Minale, «Il <i>Syntagma Alphabeticum</i> di Matteo Blastares e lo <i>Zakonik</i> di Stefan Dušan: nuove prospettive sul <i>Syntagma</i> cd. abrégé»
	Persone
213	Leo Peppe, «I diversi volti della famiglia romana»
220	Thomas A.J. McGinn, «Noxal Surrender and the Paternal Power of Life and Death in the <i>Autun Fragments</i> »
257	Ulrico Agnati, «L'unione paramatrimoniale di CTh. 4.12.3»
275	Francesca Reduzzi Merola, «I servi Venerii: tra schiavitú e libertà?»
281	Felice Mercogliano, «Schiavitú, immigrazione e lavoro in Roma antica. Brevi note»
	Successioni
295	Rolf Knütel, «Römisches Erbrecht: Verständnis- und Übersetzungs- probleme»
308	Francesco Musumeci, «Danneggiamento delle <i>tabulae testamenti</i> e applicabilità della tutela aquiliana»
329	Riccardo Astolfi, «Sul legatum debiti»
	Diritti reali
339	Martin J. Schermaier, «D. 41.1.38 (Alf. 4 dig. a Paulo epit.). Öffentliche und private Interessen in einem Fall der alvei mutatio»
364	Giovanni Nicosia, «Celso e l'acquisto del possesso»
370	Luigi Capogrossi Colognesi, «De loco publico fruendo»
	Sul metodo
379	Alessandro Corbino, «Mancipatio e pesatura»
	Obbligazioni
401	Okko Behrends, «Die "Große" und die "kleine" <i>conventio</i> , die <i>ratio iuris</i> der skeptischen Akademie und der klassische Geldkauf»

SOMMARIO IX

443	Philipp Scheibelreiter, «Integration durch Abgrenzung? Vom Problem, das <i>depositum irregulare</i> zu 'definieren'»
466	Salvatore Marino, «Quando debitore e garante si riuniscono in una sola persona. L'approccio moderno sotto il diretto influsso del romano»
495	M. Floriana Cursi, «La lex Pesolania de cane: un fraintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi?»
	Processo
517	Carlo Pelloso, «L'ἔφεσις al tribunale popolare in diritto processuale ateniese: 'impugnazione', 'rimessione' o <i>tertium datur</i> ?»
557	Roberto Scevola, «Dissidi magistratuali e processi criminali nel 169 a.C.: riflessioni a margine di un anno turbolento»
594	Rolf Knütel, «Zur Haftung bei der actio quod metus causa»
614	Luigi Romano, «Tracce antiche nel garantismo moderno?»
632	Pierluigi Romanello, «Vir bonus, actor veritatis»
636	Claudio Martyniuk, «Sobre derecho y verdad»
	Tradizione romanistica
643	Fausto Goria, «Il diritto come <i>téchne</i> secondo l'autore del Tipucito»
650	Fabiana Tuccillo, «Innocenzo III, D. 2.2 e un aspetto del principio romano di equità»
662	Alberto Filippi, «Per la storia critica del potere punitivo e la difesa dei 'giuridicamente vulnerati'»
671	J. Michael Rainer, «Polybios und Montesquieu: Die Idee der Balance»
677	Luigi Capogrossi Colognesi, «Alle origini della specificità occidentale: il diritto romano nella riflessione weberiana sul diritto»
693	Sergio Castagnetti, «In margine al saggio giovanile di Francesco De Martino su <i>Lo Stato di Augusto</i> »
707	Pascal Pichonnaz, «Plurilinguisme des juristes romains et des romanistes: quelques réflexions»
723	Maria Luisa Biccari, «Piccole (grandi) tappe di storia antica nel percorso di emersione dei diritti umani»

X SOMMARIO

737	Vincenzo Giuffrè, «'Si scrive per comunicare qualcosa'. Noi e i civilisti»
	Su Max Weber
751	Luigi Capogrossi Colognesi «La Sozialökonomie storica di Weber»
762	Jean Andreau, «Réflexions sur la ville de consommation»
771	Hinnerk Bruhns, «Trois lecteurs, trois lectures, ou: 'l'autore lettore dei suoi lettori'»
	Profili
779	Witold Wołodkiewicz, «Edward Gintowt: un romanista polacco all'epoca del socialismo reale»
788	Leo Peppe, «Betti-La Pira, Betti-Crifò: un maestro, due allievi»
802	Luigi Labruna, «Gunter Wesener, sein 85. Geburtstag und unsere Aufgabe»
805	Okko Behrends, «Die Regel und die Religion im Recht»
825	Francesco Sitzia, «Fausto Goria e il diritto romano d'Oriente»
835	Antonio Masi, «Fausto Goria bizantinista»
842	Alessandro Corbino, «Il mio rito di passaggio, il vostro compito»
846	Silvia Capasso, «Bibliografia di un ottuagenario. Gli scritti di Luigi Labruna: 2007-2017»
	Ricordi
879	Luigi Capogrossi Colognesi, «Un aristocratico dei nostri studi: Dieter Nörr»
885	LIBRORUM INDEX, a cura di Fabiana Tuccillo
	Premio Boulvert
929	«Bando dell'Undicesimo Premio Boulvert»

SOMMARIO XI

Notizie

931 Luigi Labruna, «Ricordo di Franco Salerno a Calvera», p. 931 -Luca Ingallina, «Il carcere tra diritto, realtà e arte», p. 931 - Giulio Iovine, «Diritto provinciale romano», p. 945 - Luigi Romano, «Ius et Periculum: la LXX sessione della SIHDA a Parigi», p. 950 - Francesco Verrico, «Azione e interazioni del CUIA tra Italia e Argentina», p. 957 - Luca Tonin, «I senatoconsulti nelle fonti epigrafiche, papirologiche e numismatiche», p. 959 - Silvia Capasso, «Ius Romanum-Leges barbarorum. Alle radici giuridiche dell'Europa», p. 963 - Amelia Castresana, «La buena fe: actos, negocios e indemnizaciones. V Curso internacional de Derecho romano», p. 965 - Francesco Verrico, «Senatoconsulti nella giurisprudenza romana: gli incontri munsterani», p. 968 - Alessio Guasco, «Il XXIII forum annuale dell'AYLH per gli ottant'anni di Luigi Labruna», p. 971 - Isabella Zambotto, «Moot Court Competition: diritto romano e tradizione civilistica», p. 977 - Felice Mercogliano, «'Identità'. Un incontro, un'iniziativa scientifica», p. 980 - Michele Pedone, «Testi e documenti antichi tra lingua e diritto», p. 981 -Francesca Reduzzi Merola, «A Trieste, su Erodiano», p. 985 -Francesco Verrico, «Varia», p. 987

997 Abstracts

INDICE

1021 «Libri discussi»

Index ha frequenza annuale. L'abbonamento costa € 90,00 per l'Italia e € 110,00 per l'estero (annata arretrata € 110,00); va sottoscritto presso la Casa Editrice Jovene, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 - 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804) - e-mail: info@jovene.it - www.jovene.it

Tutti gli ordini relativi alle *annate arretrate* vanno indirizzati alla *Casa Editrice Jovene* che ha in distribuzione anche i volumi di *Index* pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore.

L'Editore, alla stampa del volume, fornirà a ciascun autore il proprio contributo, con copertina, in formato pdf. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese.

Index segnala *tutte* le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia.

I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/a via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/2534327.

E-mail: index@unina.it - labruna@unina.it - cascione@unina.it

L'indirizzo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano» è il seguente: professor Pierangelo Catalano, presso ISPROM, I - 07100 Sassari, Piazza d'Italia 32, Casella Postale 81.